

PATTO DI COLLABORAZIONE, CURA E GESTIONE DELL'AREA VERDE SITA IN VIA SPALATO 9/B ANTISTANTE IL SAGRATO DELLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA – ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona della Dr.ssa Elisabetta De Nardo, Dirigente di Area della Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità – Servizio Circoscrizione 3 domiciliata per la carica in Torino, presso la sede della Circoscrizione 3 – corso Peschiera 193, (in seguito: Città);

E

La Chiesa Cristiana Evangelica – Assemblee di Dio in Italia, con sede in via Bruzi 11 – Roma, C.F. 80060830587, in questo atto rappresentata dal Reverendo Pastore Angelo Gargano nato a Prizzi (PA) il 14/04/1959, residente a Torino in via Gabriele D'Annunzio 21, nella sua qualità di procuratore speciale dell'Ente, in forza di procura, conferita dal Presidente e legale rappresentante dell'Ente, Dr. Felice Alessandro Loria con scrittura privata non autenticata in data 28/02/2017, che si conserva agli atti (di seguito: Soggetti civici).

di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”,

PREMESSO CHE:

- a. l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di “riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali”;
- c. la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
- d. in data 26/07/2018 prot. 751-1.40.1, è stata inviata, tramite mail, al Servizio Beni Comuni una proposta di governo condiviso, da parte della Chiesa Cristiana Evangelica – Assemblee di Dio in Italia sede di Torino via Spalato 9/B, nella persona del Reverendo Pastore Angelo Gargano;
- e. la proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni ordinarie di cui all'art.13 del Regolamento;
- f. il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento n. 375 (poi superato dal nuovo Regolamento n. 391), in data 11/09/2018, ha valutato positivamente la proposta e ha individuato quale Dirigente responsabile, competente per materia il Dirigente di Area della Circoscrizione 3;

- g. a seguito dell'avvio dell'istruttoria prevista dal 3° comma dell'art. 13 del Regolamento n. 391 si sono riscontrate alcune problematiche in merito alla possibilità di allaccio di una nuova fontanella. Inoltre non si è reso possibile estendere la collaborazione a tutta l'aiuola di via Spalato in quanto di considerevoli dimensioni e quindi non nelle possibilità del richiedente. Questa fase di studio e verifica ha subito un rallentamento nel corso del 2019 e poi ancora nel 2020, soprattutto a causa dell'insorgere dell'emergenza del Covid-19. Solo al termine del 2020 sono ripresi i contatti con la Chiesa Cristiana Evangelica e si sono definite le problematiche che ora permettono di procedere alla sottoscrizione del Patto di Collaborazione;
- h. con D.D. n. del è stato approvato lo schema del Patto di Collaborazione e del relativo allegato;
- i.

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue:

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e la gestione dell'area verde di fronte l'ingresso principale della Chiesa Cristiana Evangelica di via Spalato 9/B. L'area interessata dalle attività è inserita all'interno dello spazio pedonale antistante il sagrato della Chiesa.
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Gli obiettivi del Patto sono:
 - mantenimento della pulizia e del decoro dell'area;
 - cura e abbellimento dell'aiuola con piantumazione di nuovi fiori, di piccole piante o arbusti;
 - taglio dell'erba e delle eventuali essenze infestanti all'interno dell'aiuola;
 - posizionamento di piante ornamentali e fiori sull'area pedonale antistante l'ingresso della Chiesa;
4. La categoria di beni e le relative attività di cura e gestione, con riferimento all'articolo 13, comma 1 del Regolamento n. 391, è quella individuata alla lettera b) e riguarda nello specifico:

piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, eccetera, pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:

 - manutenzioni ordinarie e cura del verde;
 - irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
 - pulizia;
 - messa a dimora di piccole piante o arbusti;

Art. 2

RUOLI E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza.

2. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - lasciare l'area pulita al termine delle attività di cura e gestione dell'area verde;
 - non abbandonare rifiuti derivanti dalla pulizia dell'area sulle aree di pubblico passaggio;
 - non abbandonare le attrezzature manuali utilizzate nelle attività sulle aree di pubblico passaggio;
 - comunicare alla Circoscrizione tempestivamente eventuali problematiche ostative allo svolgimento delle attività previste;
3. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:
 - assistenza di dipendenti comunali dell'ufficio tecnico della Circoscrizione nella fase di avvio delle attività, senza coinvolgimento manuale nello svolgimento dei lavori;
4. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.
5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 3

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 3.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.

I Soggetti civici individuano nella persona del Reverendo Pastore Angelo Gargano il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 4

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 5

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - o incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno annuale;
 - o relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

Art. 6

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

Art. 7

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica certificata all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 8

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 9

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Soggetti Civici

Reverendo Pastore

Angelo Gargano

Per la Città

La Dirigente di Area

Dr.ssa Elisabetta De Nardo

Per presa visione e preliminare accettazione

Reverendo Pastore

Il Pastore

Angelo Gargano



Torino, 23/03/2021

-
-
-
-
-
-